



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

email: www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Prot. 5944 del 10-06-2019

ORDINANZA N. 9 del 10.06.2019

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico.

IL SINDACO

- Premesso che in occasione dei prossimi festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova che avranno luogo il 12-13 giugno 2019 l'Amministrazione Comunale in collaborazione con i Frati Minori Cappuccini di Castiglione Cosentino, organizza, come tradizione, una serie di iniziative che si svolgeranno nel Centro Storico di Castiglione Cosentino.
- Considerato che, nell'ambito di tali iniziative, nelle serate del 12-13 giugno 2019 sono previste degli eventi musicali che potranno determinare un afflusso numeroso di persone.
- Ritenuto che, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e per motivi di ordine pubblico, si ritiene di procedere all'adozione di una serie di provvedimenti atti a tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- Ritenuto necessario di limitare l'efficacia del presente provvedimento nel Centro Storico di Castiglione Cosentino, luogo nel quale si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova nei giorni 12-13 c.m.;
- Richiamata la circolare Prefettizia prot. 0049375 del 28/06/2017, avente ad oggetto "Pubbliche Manifestazioni", con la quale si invitano i Sindaci ad adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico;
- Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e ssmm;
- Visto l'art. 54 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267; ss.mm

ORDINA

- E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
- E', altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- Il divieto di cui al punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività;
- I divieti di cui al punto 1 e 2 hanno efficacia nell'area ricadente del Centro Storico di Castiglione Cosentino dalle ore 15.00 alle ore 24,00.
- Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1 e 2 della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 689 del 24/11/1981 e ss mm

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

sul sito Web comunale;

tramite affissione nei luoghi pubblici

Tutti i cittadini e commercianti fissi e ambulanti sono tenuti ad osservarla.

Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dalla L. n.689 del 24/11/1981 e ssmm.

E' dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE CHE LA PRESENTE SIA TRASMESSA

:

Al Comandante della Stazione Carabinieri/Corpo Forestale di San Pietro in Guarano (CS).

All'Ufficio di Polizia Municipale sede.

Alla Prefettura di Cosenza per come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 121/1981 ss.mm..

Dalla Residenza Municipale li 10/06/2019



Il Sindaco
Salvatore Magarò